

Impianti ad aria SCARICHI a norma

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Una cronistoria sintetica dell'impianto normativo in materia ambientale, dalla Legge Merli del 1976 fino all'attuale Testo Unico dell'Ambiente, vale a dire il Dlgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Ripercorrendone le fasi evolutive, si passa dallo scarico indiretto a quello diretto di acque reflue giungendo, infine, al nuovo concetto di scarico, contenuto, appunto, nel Testo Unico dell'Ambiente. Interessati anche gli impianti ad aria compressa.

Tutto iniziò nella cosiddetta Prima Repubblica con la Legge Merli. Correva l'anno 1976 e un signore, deputato della Repubblica, certo sig. Merli, si accorse che l'ambiente in cui vivevamo era messo in pericolo da inquinamento industriale e di vario genere, tra cui quello delle acque reflue. Scrisse allora una legge che si ricorda ancora con il nome dell'estensore, pur se ormai superata e modificata nei suoi articoli nel presente quadro normativo e industriale italiano.

In questo articolo viene presentata, in breve, la storia dell'impianto normativo in materia ambientale, dalla Legge Merli fino all'attuale Testo Unico dell'Ambiente, vale a dire il Dlgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Concetto di "scarico"

Ripercorrendo le fasi evolutive che lo hanno caratterizzato, sotto un profilo normativo e giurisprudenziale, si passa dallo scarico indiretto (ricavato dalla

Legge n. 319 del 1976, la cosiddetta Legge Merli) a quello diretto di acque reflue, giungendo, infine, al nuovo concetto di scarico, contenuto nel Testo Unico Ambientale e inteso come "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente (Dlgs 152/1999), la nuova definizione si differenzia in maniera marcata, in quanto viene meno la necessità di immissione "diretta tramite condotta" di acque reflue liquide. La Legge Merli è stata la prima normativa italiana specificamente posta a tutela delle acque dall'inquinamento.

Analizziamone il percorso legislativo.

1976, legge Merli

Si tratta della Legge n. 319 del 10-5-1976: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

La legge Merli ha, come oggetto, i seguenti argomenti:

- disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
- formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
- organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
- redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
- rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Altre mansioni venivano rinviate allo Stato, quali le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge, la predisposizione dei criteri generali e delle

metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione o l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge e la redazione del piano generale di risanamento delle acque.

1999, orizzonti più vasti

Nel 1999, la legge Merli viene abrogata dall'articolo 63 del Dlgs 152/1999 (abrogato, a sua volta, dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 152), recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Quindi, un passaggio importante nella legislazione ambientale nazionale, che apriva a più vasti orizzonti le finalità normative e gli strumenti per perseguirle.

Queste le finalità:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
 - conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
 - perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
 - mantenere la capacità naturale di auto-depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
- Finalità, queste indicate, che devono essere realizzate attraverso precisi strumenti:
- individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
 - tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e un adeguato sistema di controlli e sanzioni;
 - rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché definizione di

valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

- adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili.

2006, normativa attuale

Nel 2006 viene introdotto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" (Testo Unico dell'Ambiente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. Esso disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le seguenti materie:

- nella parte seconda, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC);
- nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Ecco che la risoluzione delle problematiche ambientali nelle aziende deve rispettare specifiche competenze tecniche tipiche della professionalità del tecnico/titolare aziendale e/o consulente ambientale, che supervisiona o si occupa direttamente della gestione ambientale.

Diventa evidente la necessità, per il tecnico/titolare aziendale e consulente ambientale, di acquisire una maggiore consapevolezza della materia ambientale in relazione alla realtà produttiva aggiornata alle normative di settore di riferimento e

che potrà essere estesa anche all'espletamento di tutte le necessarie pratiche di autorizzazione ambientale.

In particolare, devono essere conosciuti gli aspetti di carattere tecnico-gestionali, procedurali, sanzionatori e autorizzazioni introdotti dalla nuova disciplina riferiti alle tematiche:

- acqua;
- scarichi;
- emissioni;
- rifiuti;
- bonifica siti contaminati;
- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Impianti ad aria compressa

Negli impianti ad aria compressa, il problema ce lo poniamo ogni volta che un'azienda deve scaricare le emulsioni di acqua/olio provenienti dal separatore all'interno dei compressori, poiché tale pratica, se non effettuata correttamente, da un punto di vista ambientale, oltre che pericolosa per l'inquinamento è anche illegale.

Infatti, l'olio che si miscela con la condensa, ottenuta a causa dell'abbassamento di temperatura e/o dell'aumento della pressione del fluido, va a costituire una miscela di olio/acqua che, in alcuni casi, si trasforma in una vera e propria emulsione stabile.

Secondo l'attuale normativa, di derivazione dalla Legge Merli, la condensa contenente olio, dopo essere stata eliminata efficacemente dal sistema di aria compressa, non può essere scaricata direttamente nella canalizzazione fognaria senza prima aver ridotto l'olio in essa contenuto al di sotto dei valori limite di legge tabellati Regione per Regione. Ecco, quindi, un motivo per collaborare a mantenere un ambiente sempre pulito e impianti efficienti i quali, al pari delle infrastrutture a livello nazionale e locale, concorrono a mantenere un elevato livello di sicurezza nell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo.